

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

AD ESPERTI ESTERNI AD INNEXTA

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2024)

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 2	Definizioni	Pag. 2
Art. 3	Esclusioni	Pag. 2
Art. 4	Presupposti per il conferimento dell'incarico	Pag. 3
Art. 5	Limiti al conferimento dell'incarico	Pag. 3
Art. 6	Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni	Pag. 4
Art. 7	Individuazione del soggetto esterno	Pag. 5
Art. 8	Conferimento di incarichi esterni in via diretta	Pag. 5
Art. 9	Conferimento dell'incarico	Pag. 6
Art. 10	Disciplinare di incarico	Pag. 6
Art. 11	Tipologie contrattuali	Pag. 7
Art. 12	Pubblicazione e efficacia	Pag. 7
Art. 13	Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico	Pag. 8
Art. 14	Liquidazione del compenso	Pag. 8
Art. 15	Liste di accreditamento degli esperti	Pag. 8
Art. 16	Rinnovo e proroga del contratto	Pag. 8
Art. 17	Modalità di approvazione e integrazione	Pag. 8
Art. 18	Rinvio	Pag. 9
Art. 19	Disposizioni transitorie	Pag. 9
All. 1	Limiti rimborso spese	Pag. 10



1. OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, presupposti, limiti, modalità per il conferimento, da parte di Innextra S.c.r.l. (di seguito, anche solo “**Innextra**” o “la **Società**”), di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni ad Innextra, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario della Società con il personale in servizio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento
3. Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c., anche di carattere occasionale, ovvero prestazioni di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, non a carattere subordinato.
4. Il presente regolamento non si applica agli incarichi al di sotto di € 2.000,00 per i quali, per motivi di economicità, sarà possibile direttamente.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono.
 - a) **Incarichi di collaborazione**: s’intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un’opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.
 - b) **Incarichi di studio**: s’intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell’interesse di Innextra, di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto.
 - c) **Incarichi di ricerca**: s’intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta a Innextra di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali
 - d) **Incarichi di consulenza**: s’intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali Innextra intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione

3. ESCLUSIONI

1. Fermi restando gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio di Innextra nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati; gli incarichi la cui procedura di affidamento



è disciplinata da specifiche normative di settore (quali, a mero titolo esemplificativo, gli incarichi disciplinati dall'art. 56 D. Lgs. 36/2023);

- b) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata ma un mero rimborso delle spese (quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore);
- c) ogni altro incarico ogni altro incarico non ricadente nelle fattispecie disciplinate dal D. Lgs. 36/2023 ovvero avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne a Innextra.

4. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Tutti gli incarichi citati nel presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti da Innextra esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti da intendersi cumulativi:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge a Innextra ad obiettivi e progetti specifici e determinati e, in ogni caso, risultare coerente con le esigenze di funzionalità di Innextra;
 - b) Innextra deve avere preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione, l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
 - d) la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
 - e) in relazione all'oggetto dell'incarico, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

5. LIMITI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:
 - a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
 - b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti full time alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;



- d) possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza solo nei casi espressamente consentiti dalla legge;
- e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;
- f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti da Innexa e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica, ove applicabili;
- h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;
- i) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

6. PROCEDURE COMPARATIVE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

1. Fermo restando quando previsto dal successivo art. 7 del presente Regolamento, Innexa procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione adeguatamente pubblicizzate. In presenza dei presupposti di cui all'articolo che precede, viene autorizzata la pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico, che viene contestualmente approvato.
2. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Innexa e, fruendo di tutti i mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte di terzi e che meglio rispondano alla raccolta di candidature in linea per almeno 7 giorni solari prima della scadenza dello stesso.
3. L'avviso pubblico di selezione contiene i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della prestazione e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - e) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
 - g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;



- h) i criteri di selezione con particolare riferimento alla costituzione di una commissione *ad hoc* per ciascuna selezione, formata dai soggetti interessati e competenti in materia;
- i) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- j) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale di Innexta, unitamente al verbale di selezione prodotto dalla Commissione di cui al precedente punto h;
- k) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

7. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ESTERNO

1. Innexta procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei curricula, dell'eventuale colloquio (per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti di professionalità) e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico.
2. La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
 - b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico; Innexta, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 6.
3. All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito presente nella relazione di valutazione della selezione redatta e sottoscritta dall'apposita Commissione che dovrà essere pubblicata sul sito aziendale. È facoltà di Innexta prevedere, ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e / o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire.

8. CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI IN VIA DIRETTA

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 6 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
 - b) in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine



prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 6 senza pregiudicare gli interessi di Innexa;

- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (inferiore a 2.000 Euro) e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;
- e) per incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali sia previsto un mero rimborso spese (trasporto, vitto ed alloggio), sino ad importo complessivamente non superiore ad Euro 500,00 (oltre oneri di legge, se dovuti), purché nei limiti di cui all'allegata tabella (Allegato 1) e in presenza di idonea documentazione giustificativa.
- f) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge.

9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 1, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti, a seconda dei casi, con Delibera del CDA o determinazione del Direttore, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
2. La deliberazione del CDA o la determinazione del Direttore che conferiscono l'incarico in via diretta sono adeguatamente motivate e contengono, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali Innexa non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 6, ma ha conferito l'incarico in via diretta.
3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.

10. DISCIPLINARE DI INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante apposito disciplinare di incarico scritto che contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità dell'incaricato;
 - b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) l'oggetto della prestazione;
 - d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;
 - e) la durata del contratto;
 - f) l'ammontare del compenso, termini e modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;
 - g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;



- h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
- i) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;
- j) l'indicazione del Foro competente per le controversie che potranno insorgere tra Innexa e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- k) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale di Innexa. Il Responsabile del procedimento deve adoperarsi, tempestivamente, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

11. TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Per incarico di natura professionale si intende una prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti in possesso di partita IVA.
3. Per prestazione occasionale s'intende una prestazione di lavoro autonomo, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, purché il compenso complessivamente percepito dall'incaricato non superi l'importo di € 5.000,00 annui, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
4. Per incarico di collaborazione coordinata e continuativa si intende lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Ente, senza alcun vincolo di subordinazione.
5. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.
6. Il conferimento dell'incarico, in ogni caso, non potrà valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.

12. PUBBLICITA' ED EFFICACIA

1. Innexa pubblica, sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, con precisa indicazione del nominativo del soggetto incaricato e della ragione e dell'oggetto dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) il compenso relativo al rapporto di consulenza o di collaborazione;
 - d) il motivo dell'affidamento dell'incarico;
 - e) il numero di partecipanti alla procedura, se espletata.
2. Le informazioni di cui al precedente comma restano pubblicate sul sito istituzionale di Innexa per i tre anni successivi decorrenti dalla cessazione dell'incarico.
3. I contratti di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione



delle informazioni di cui al precedente comma e, nel caso di incarichi a dipendenti pubblici, a condizione che venga eseguita la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 53, comma 14, Il periodo, d.lgs. 165/2001.

13. VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO E VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL’INCARICO

1. Il Direttore o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell’incarico e, all’esito dello stesso, verifica l’attività svolta e i risultati ottenuti dell’incaricato, comunica, inoltre, all’Area Amministrazione Finanza e Controllo di Innexta il nullaosta al pagamento del compenso per le prestazioni fatturate.

14. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

1. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell’Avviso pubblico di selezione o nel disciplinare d’incarico sottoscritto dall’incaricato.
2. In mancanza di un’espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell’incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell’attività oggetto dell’incarico.
3. In ogni caso, si procede alla liquidazione del compenso solo dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al precedente art. 12.

15. LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

1. È facoltà di Innexta creare, con apposito provvedimento del Direttore Generale, una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività, denominati “Albi”.
2. Innexta potrà avvalersi degli “Albi” di cui sopra, se ed in quanto istituiti, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento in luogo della procedura di cui al precedente art. 6, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell’affidamento dell’incarico.

16. RINNOVO E PROROGA DELL’INCARICO

1. In nessun caso è ammesso il rinnovo dell’incarico.
2. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all’incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

17. MODALITA’ DI APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE

1. Il Regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e, una volta approvato, è di immediata applicazione.
2. Ogni modifica e integrazione del Regolamento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.



18. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia e, in particolare, alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro autonomo, occasionale e prestazioni coordinate e continuative.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.



ALLEGATO 1 – RIMBORSO SPESE

1. Il rimborso chilometrico viene riconosciuto sulla base delle tabelle ACI.
2. Il rimborso spese viene disposto nel rispetto delle indicazioni della seguente tabella:

AREA GEOGRAFICA	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO			SPESE DI PERNOTTAMENTO
	TRENO	NAVE	AEREO	STRUTTURE RICETTIVE
Territorio nazionale	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	Economy	Euro 120,00, salvo deroghe espressamente autorizzate
Territorio UE	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	Economy	Euro 140,00, salvo deroghe espressamente autorizzate
Territorio Extra UE	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	2° classe, salvo deroghe espressamente autorizzate	Economy	Euro 150,00, salvo deroghe espressamente autorizzate

